

MUTUI PRIMA CASA

P R E M E S S A

La Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.P.A., nel quadro della realizzazione dei propri fini istituzionali ed al fine di portare un concreto contributo nel settore della edilizia, ha deciso di favorire l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento della "prima casa" di abitazione, mediante la concessione di mutui ipotecari agevolati a favore di privati cittadini, singoli o associati.

REGOLAMENTO

"MUTUI PRIMA CASA"

Art. 1 - Scopi

I mutui ipotecari dovranno essere destinati esclusivamente all'acquisto, costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di unita' immobiliari ad uso abitazione non qualificabili di lusso.

Art. 2 - Tasso, commissioni, spese ed oneri fiscali

I mutui potranno avere la durata ricompresa tra i 5 ed i 30 anni per i mutui a tasso variabile e tra i 5 e i 25 anni per i mutui a tasso fisso. L'esdebitamento dei mutui della specie dovrà avvenire con rate mensili o trimestrali al tasso fisso o variabile praticato tempo per tempo dalla Banca; l'ultima rata contrattuale di ammortamento del mutuo dovrà comunque scadere entro e non oltre il compimento del 75° anno di età del richiedente. Sono a carico della parte mutuataria le spese di perizia ed istruttoria pratica, la documentazione catastale, le spese notarili e gli oneri fiscali conseguenti.

Art. 3 - Importo mutui

Possono essere concessi mutui di importo fino al 100% del valore dell'unita' immobiliare (da accertare a cura della "Banca" con i criteri in atto per i mutui ipotecari ordinari) e comunque di importo non superiore ad EURO 200.000,00 (duecentomila/00) a favore dei richiedenti che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - Requisiti soggettivi ed oggettivi

Possono fruire dei mutui:

- cittadini singoli o associati che intendono acquistare, costruire, ristrutturare od ampliare un'unita' immobiliare sita in uno dei comuni della Regione Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, da destinare a propria stabile residenza, purché non qualificabile di lusso.
Il richiedente ed il coniuge non legalmente separato:
- dovranno risiedere nell'abitazione che si intende acquistare, costruire, ristrutturare od ampliare, entro 1 anno dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. Casi particolari di deroga verranno esaminati ad insindacabile giudizio della "Banca";
- dovranno fornire incarico permanente di addebito su c/c presso la Banca delle singole rate del mutuo in oggetto;
- non dovranno essere proprietari o comproprietari di beni immobili ad uso abitativo nel comune in cui trovasi l'immobile oggetto del mutuo "Prima Casa", salvo deroghe a discrezione della "Banca" nei casi di proprietà di entità irrilevante, ovvero in presenza della nuda proprietà; in quest'ultima ipotesi qualora si verifichi il consolidamento della nuda proprietà e dell'usufrutto, il titolare decade dai benefici del presente regolamento.

Il richiedente ed il coniuge dovranno avere, a insindacabile giudizio della "Banca", i requisiti di affidabilità e le adeguate risorse economiche necessarie a far fronte all'esdebitamento.

Il mutuo "Prima Casa" potrà essere perfezionato anche qualora, al momento della stipula, la proprietà dell'immobile non sia stata ancora acquisita con atto pubblico; in tal caso si rende necessario l'intervento del venditore a concedere ipoteca, purché sia stato sottoscritto compromesso di vendita.

Art. 5 - Decadenza delle agevolazioni

I mutuatari incorreranno nella perdita dei benefici di cui al presente regolamento:

- a) in caso di vendita dell'alloggio oggetto di mutuo prima della sua estinzione; e' tuttavia concessa, ad insindacabile giudizio della "Banca", la possibilita' di accollo a persone aventi i requisiti previsti dal presente regolamento;
- b) qualora l'immobile oggetto del finanziamento non venga occupato dai mutuatari entro il termine previsto all'art. 4.
- c) in caso di locazione prima che il mutuo sia estinto.
- d) qualora l'atto pubblico di acquisto non venga rogato entro 12 mesi dalla stipula del mutuo, nell'ipotesi prevista dall'art. 4 ultimo comma.

La "Banca" si riserva la facolta' di recedere dal contratto qualora venisse a conoscenza dell'inosservanza di uno dei requisiti previsti dal presente regolamento o di infedeli dichiarazioni. La decadenza dei benefici determinera', dalla data dell'evento, la rifusione alla "Banca" della differenza interessi fra il tasso applicato per il periodo decorso e quello previsto per i mutui ipotecari ordinari a tasso fisso o variabile, a seconda della tipologia di tasso applicata al mutuo stipulato ai sensi del presente Regolamento, nonche' la prosecuzione del mutuo stesso al tasso stabilito per i mutui ipotecari ordinari a tasso fisso o variabile a seconda della tipologia di tasso applicata al mutuo stipulato ai sensi del presente Regolamento. La "Banca" potra' inoltre, con gli stessi effetti di cui sopra, chiedere la decadenza dei benefici in caso di classificazione da parte dei competenti uffici tecnici erariali, come abitazione di lusso, dell'alloggio di nuova costruzione.

Art. 6 - Norme generali

I finanziamenti della specie potranno essere utilizzati in una o più soluzioni sino all'importo massimo individuale previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

Nel caso di estinzione naturale o anticipata dei mutui il beneficiario potrà riutilizzare finanziamenti della specie fatti salvi naturalmente gli altri requisiti previsti dal Regolamento.

Art. 7 - Norme generali

I mutui saranno concessi ad insindacabile giudizio della "Banca" nel rispetto delle norme del presente regolamento e, in quanto compatibili, di tutte le altre norme e condizioni di carattere generale praticate per i mutui ordinari.

Art. 8 - Termine per la stipulazione dei Contratti di Mutuo

I contratti di mutuo dovranno essere stipulati, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di accoglimento delle domande. E' in facoltà della Banca di concedere, a suo insindacabile giudizio, una o più proroghe per fondati motivi in relazione ai tempi tecnici necessari per la definizione delle operazioni.

Art. 9 - Documentazione da produrre

Gli interessati dovranno presentare domanda sugli appositi moduli forniti dalla "Banca" completa della normale documentazione tecnico-legale per operazioni ipotecarie.

Art. 10 - Erogazione dei mutui

La decisione definitiva in ordine all'accoglimento delle richieste di finanziamenti "Prima Casa" competerà comunque al giudizio insindacabile degli Organi Deliberanti della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.P.A.